

#### IL DIRETTORE GENERALE

**VISTE** le specificità dello spettacolo dal vivo quale componente essenziale e imprescindibile del patrimonio storico e artistico, della cultura e dell'identità nazionale ed europea ai sensi dell'art. 9 della Costituzione:

**VISTA** la legge 18 marzo 1968, n. 337, recante "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante";

**VISTA** la legge 29 luglio 1980, n. 390, recante "Provvedimenti per i circhi equestri e lo spettacolo viaggiante";

VISTA la legge 9 febbraio 1982, n. 37, recante "Provvedimenti a favore dei circhi equestri";

**VISTA** la legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni, recante "*Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo*";

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

**VISTO** il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 12 gennaio 2021, rep. n. 25, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in data 20 gennaio 2021 al n. 40, concernente l'assegnazione delle risorse economiche-finanziarie, in termini di competenza e cassa, ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) e dell'art. 14, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

**VISTO** il decreto di attribuzione dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito al Dott. Antonio Parente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15 gennaio 2021, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2021 al n. 295;

**VISTO** il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri";

**VISTO** il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per fami- glie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"e, in particolare, l'articolo 89, che, al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e



dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di due Fondi, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo e stabilisce che tali fondi, con dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale, sono ripartiti e assegnati agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", nonché i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;

**VISTO** l'articolo 183 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" recante modifiche all'art. 89 del richiamato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

**VISTO** il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante "*Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'economia*" e, in particolare, l'art. 80, comma 2, che incrementa la dotazione dei fondi a 335 milioni di euro per l'anno 2020;

**VISTO** il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*", ed, in particolare l'art. 5, comma 1, che ha incrementato il fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 di 100 milioni di euro per l'anno 2020;

**CONSIDERATO** il Regolamento (UE) n. 2016/679 della Commissione Europea sul trattamento dei dati personali e il D.Lgs. n. 196/2003 così come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018;

**TENUTO CONTO** degli obblighi di pubblicazione di cui all'art 26, comma 2 e comma 3, del d. lgs. n. 33/2013 che stabilisce l'obbligo di pubblicazione degli atti di concessione "delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro"; nonché che tale pubblicazione "costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario";

**VISTE** le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati "(*Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014*), e, in particolare, il punto 9.e. recante gli "Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici e dell'elenco dei soggetti beneficiari (artt. 26 e 27 del d. lgs. n. 33/2013)";



#### **DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO**

**VISTA** la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C262/01);

**TENUTO CONTO** che le attività di spettacolo, di regola, non assumono rilevanza economico/commerciale e non incidono sugli scambi tra Stati, in quanto strumento di promozione della cultura ai sensi dell'art. 9 della Costituzione;

**VISTO** il D.M. 28 aprile 2020 n.211, recante "*Riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'art. 89 del decreto-legge n. 18 del 2020*", registrato dalla Corte dei Conti il 20 maggio 2020 al n. 1341;

**VISTO** il decreto del Direttore generale Spettacolo n. 892 del 28 maggio 2020 recante "Avviso pubblico per l'assegnazione ed erogazione dei contributi alle imprese di esercizio di Spettacolo Viaggiante previsti dal art.89 d.l. 17 marzo 2020 nr.18 – D.M. 28 aprile 2020 n. 211";

**VISTO** in particolare l'articolo 2 "Assegnazione delle risorse" del D.M. 28 aprile 2020, n. 211, concernente il sostegno alle imprese di esercizio di spettacolo viaggiante, che destina una quota pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'art. 89 del decretolegge n. 18 del 2020 e che prevede che tali risorse complessive, siano ripartite tra i soggetti beneficiari in parti uguali, in misura non superiore a 2.000,00 euro per ciascun beneficiario;

**VISTO** il D.M. 10 luglio 2020, n. 313, registrato alla Corte dei Conti il 22 luglio 2020, al numero 1637 che all'articolo 6 ha modificato il decreto ministeriale 28 aprile 2020 disponendo che all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 28 aprile 2020 le parole "*e comunque non superiore a 2.000 euro per ciascun beneficiario*" sono soppresse;

VISTO il D.M. 26 ottobre 2020, n. 480, reg. n. 2152, ed in particolare l'articolo 1 "Incremento delle risorse destinate al sostegno delle imprese di esercizio di spettacolo viaggiante dal decreto ministeriale 28 aprile 2020" che ha incrementato le risorse destinate di 5 milioni di euro;

**CONSIDERATO** pertanto che la quota destinata dal D.M. 28 aprile 2020, pari a 5 milioni di euro è comunque da ripartire tra i soggetti beneficiari in parti uguali;

**CONSIDERATO** che l'integrazione delle risorse di cui al D.M. 480 del 26 ottobre 2020 è da distribuire tra gli ammessi secondo quanto disposto dal D.M. 28 aprile 2020, così come modificato dal d.M. 10 luglio 2020, ovvero "ripartite tra i soggetti beneficiari in parti uguali".

**VISTA** la Convenzione tra l'INPS e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l'erogazione del contributo a sostegno delle imprese di esercizio di Spettacolo Viaggiante ex articolo 1, comma 1, del DM 28 aprile 2020, n. 211, trasmessa all'INPS con pec del 30 giugno 2020 con il protocollo 10257;

**CONSIDERATE** le istanze presentate entro i termini disposti dall'articolo 2 del suddetto Avviso, con le modalità ivi previste e pari ad un totale di 1349 domande;

**TENUTO CONTO** che il numero totale delle domande regolarmente pervenute e ammesse a contributo è pari a 1302 organismi;

**CONSIDERATE** le procedure istruttorie espletate dall'Amministrazione sulla base dei requisiti autodichiarati, ai sensi del DPR 445/2000, nonché i controlli a campione effettuati ai sensi dell'articolo 4 del d.M. 211 del 28 aprile 2020;



**VISTI** i decreti direttoriali di assegnazione del 30 luglio 2020 n. 1602, del 4 agosto 2020 n. 1634, del 12 novembre 2020 n. 1941, del 26 novembre 2020 n. 2114, del 3 dicembre 2020 n. 2176 e del 7 dicembre 2020 n. 2232;

**VISTO** il parere dell'Ufficio legislativo del 5 novembre 2020, prot. n. 0028101 concernente le verifiche di regolarità contributiva all'atto dell'erogazione del contributo;

**TENUTO CONTO** delle verifiche effettuate da INPS e dalla Direzione generale in merito alla regolarità contributiva dei soggetti già ammessi ai contributi in parola;

**TENUTO CONTO** delle autodichiarazioni fornite in merito all'assenza di obblighi contributivi da parte di alcuni soggetti ammessi a contributo;

**CONSIDERATO** che INPS sta concludendo le procedure di erogazione del contributo come disposto dal D.M. 28 aprile 2020, n. 211, dal D.M. 10 luglio 2020 n. 313, dal D.M. 26 ottobre 2020 n. 480, ai soggetti ammessi con i decreti direttoriali sopra menzionati e relativi ai contributi disposti con i suddetti decreti ministeriali;

**VISTO** il D.M. n. 559 del 3 dicembre 2020 recante "Riparto di quota parte del Fondo di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 per l'incremento delle risorse destinate al sostegno delle imprese di esercizio di spettacolo viaggiante" − di ulteriori € 5.000.000,00;

**CONSIDERATO** che il predetto D.M 559 del 3 dicembre 2020 è stato registrato dalla Corte dei Conti con la seguente avvertenza: "Resta, comunque, nella responsabilità dell'amministrazione verificare la permanenza in capo agli attuali beneficiari dei requisiti richiesti per il contributo" e che, pertanto, il contributo integrativo disposto ai sensi degli stessi è assegnato esclusivamente in favore di quei soggetti per i quali l'Amministrazione abbia accertato il permanere dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiamati dall'art. 1, comma 3 dell'Avviso pubblico sopra citato;

VISTO l'articolo 6 bis, comma 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" che dispone che "I contributi percepiti ai sensi degli articoli 72, comma 1, lettera d), e 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, degli articoli 182, comma 1, e 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché dell'articolo 91, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, né alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446";

**TENUTO CONTO** dei preavvisi di rigetto inviati ai soggetti per i quali le verifiche espletate hanno riscontrato una posizione contributiva irregolare e pertanto ostativa all' erogazione dei contributi medesimi;



#### DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

**TENUTO CONTO** di quanto autodichiarato e documentato da quei soggetti che in risposta ai suddetti preavvisi di rigetto hanno attestato l'esito positivo delle procedure di regolarizzazione;

**CONSIDERATO**, pertanto, che è necessario procedere alla pubblicazione degli elenchi dei soggetti ammessi che non hanno ancora ricevuto il contributo di cui ai citati D.M. 211/2020 e D.M. 480/2020 elencati, rispettivamente, negli allegati A1(85 soggetti) e A2(205 soggetti) per l'importo ad essi destinato pari ad euro 3.884,00 e ad euro 3.786,5 ciascuno e che tale importo è considerato al lordo dell'imposta di bollo;

**CONSIDERATO**, inoltre, che è necessario procedere alla pubblicazione degli elenchi dei soggetti elencati nell'Allegato A3(1.147 soggetti), che sono ammessi all'incremento del contributo come disposto dal D.M. 559 del 3 dicembre 2020 per l'importo ad essi destinato pari ad euro 3.840,00 ciascuno e che tale importo è considerato al lordo dell'imposta di bollo;

**CONSIDERATO** che sono ancora in corso verifiche concernenti la conclusione, con esito positivo, delle procedure di regolarizzazione da parte di 3 soggetti cui all'Allegato B;

**CONSIDERATO** che 127 soggetti elencati negli allegato C1 non sono ammessi all'erogazione del contributo disposto dal D.M. 211 del 28 aprile 2020 e che 152 soggetti elencati nell'Allegato C2 non sono ammessi all'erogazione del contributo disposto dai D.M. 480 del 26 ottobre 2020 e dal D.M. 559 del 3 dicembre 2020 in quanto, interessati dai suddetti preavvisi di rigetto, non hanno dato riscontro all'Amministrazione in merito alla posizione di irregolarità riscontrata e ad essi comunicata e che pertanto risultando privi della regolarità contributiva decadono dal beneficio del contributo già assegnato con i decreti direttoriali n. 1602 del 30 luglio 2020, n. 1634 del 4 agosto 2020, n. 1941 del 12 novembre 2020 e n. 2176 del 03 dicembre 2020;

## **DECRETA**

## Art. 1

(Istanze ammesse, erogazione ed importo del contributo relativo al D.M. 211 e all'incremento disposto con D.M. 480)

Sulla base di quanto evidenziato in premessa, si dispone che ai soggetti individuati agli elenchi di cui agli Allegati A1 e A2 al presente provvedimento, già ammessi al contributo con i decreti direttoriali 1602 del 30 luglio 2020, n. 1634 del 4 agosto 2020, n. 1941 del 12 novembre 2020 e n. 2176 del 3 dicembre 2020 e per i quali le verifiche di ordine amministrativo consentono di disporre l'adeguamento del contributo disposto con D.M. 211 del 28 aprile 2020 e con D.M. 480 26 ottobre 2020 in quanto non ancora erogato, per un importo pari, rispettivamente, ad euro 3.884,00 per ciascuno degli 85 beneficiari di cui all'Allegato A1 ed euro 3.786,5 per ciascuno dei 205 beneficiari di cui all'Allegato A2, al lordo dell'imposta di bollo e senza applicazione della ritenuta di acconto ai



sensi dell'articolo 6 bis, comma 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137.

## Art. 2

# (Istanze ammesse, assegnazione, erogazione ed importo del contributo relativo all'incremento disposto con D.M. 559)

Sulla base di quanto evidenziato in premessa, si dispone, ai sensi del D.M. 559 del 3 dicembre 2020, che ai soggetti individuati nell'elenco di cui all'Allegato A3 al presente provvedimento, già ammessi al contributo con i decreti direttoriali citati all'art.1, sulla base delle ulteriori verifiche di ordine amministrativo, sia concesso ed erogato un contributo integrativo pari ad euro 3.840,00 per ciascuno dei 1.147 beneficiari di cui all'Allegato A3 al lordo dell'imposta di bollo.

# Art. 3 (Istanze oggetto di ulteriore esame)

Sulla base delle motivazioni indicate in premessa sono oggetto di ulteriore esame di regolarità contributiva agli organismi indicati nell'Allegato B al presente decreto. L'erogazione sarà disposta solo ad esito positivo della procedura di regolarizzazione e a seguito di trasmissione all'Amministrazione di comprovata e valida documentazione attestante la stessa entro i termini temporali stabiliti dalla normativa in vigore per la regolarizzazione della posizione contributiva e fiscale.

# Art. 4 (Revoca delle istanze già ammesse)

Sulla base delle motivazioni indicate in premessa, si dispone il provvedimento di revoca del contributo, già assegnato con i decreti direttoriali citati all'art. 1, in ragione della mancanza del requisito previsto dall'articolo 1, lettera e) dell'Avviso pubblico del 28 maggio 2020 come disposto dall'art. 2, lettera d, del D.M. 211 del 28 aprile 2020. Pertanto, non sono ammessi all'erogazione del contributo disposto dal D.M. 211 i soggetti elencati nell'Allegato C1, e dell'integrazione del contributo disposto dai DD.MM. 480 e 559 i soggetti elencati nell'Allegato C2.

## Art. 5

## (Imputazione a Bilancio e modalità di erogazione)

L'attività di erogazione dei contributi di cui agli allegati A1 e A2 è svolta dall'INPS sulla base della convenzione citata in premessa, e della sua successiva modifica ed integrazione, in applicazione del D.M. 211 e del D.M. 480 ai sensi dei decreti direttoriali n. 1602 del 30 luglio 2020, n. 1634 del 4 agosto



2020, n. 1941 del 12 novembre 2020, n. 2114 del 26 novembre 2020, n. 2176 del 3 dicembre 2020 e n. 2232 del 7 dicembre 2020, per i quali la Direzione ha già provveduto ad inviare la relativa provvista finanziaria ad INPS a valere sulle risorse dell'esercizio 2020.

La spesa di cui al presente decreto, relativamente a quanto assegnato agli organismi ammessi (allegato A3) e ammessi con riserva (allegato B) in applicazione del D.M. 559/2020, pari complessivamente ad euro 4.416.000,00, graverà sul capitolo 6670, pg 1 dello Stato di previsione della spesa del Ministero della cultura per l'esercizio finanziario dell'anno 2021.

#### Art. 6

## (Rimedi esperibili)

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, entro 60 gg o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla pubblicazione.

#### Art. 7

## (Pubblicità e notifica)

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Direzione Generale Spettacolo con valore di notifica nei confronti degli organismi interessati: <a href="http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it.">http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it.</a>
Il medesimo è trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto di competenza.

#### Art. 8

## (Clausola di salvaguardia)

Successivamente alla pubblicazione del presente decreto, rimane salva la facoltà della Direzione Generale Spettacolo, all'esito di ulteriori valutazioni e verifiche, con apposito provvedimento, di recuperare le somme eventualmente già erogate, come disposto dall'art. 4 del d.M. 28 aprile 2020, n. 211.

IL DIRETTORE GENERALE dott. Antonio Parente